STATUTO DEL COMUNE DI OPERA

(PROVINCIA DI MILANO)

INDICE

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.	1 - Definizione	ag. 5
Art.	2 - Valori	ag. 5
Art.	3 - Principi costitutivi	ag. 6
Art.	4 - Principi amministrativi	
Art.	5 - Cooperazione allo sviluppo pa	
Art.	6 - Pari opportunitàpa	
Art.	7 - Salute, studio, lavoro, tempo liberopa	
Art.	8 - Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone disabili.	
	Coordinamento degli interventip	ag. 8
Art.		_
	bambine, per i ragazzi e le ragazze pa	ag. 9
Art.	10 - Ambiente, territorio e animali	ag. 9
	11 - Sede	
Art.	12 - Territoriopa	g. 10
Art.	13 - Stemma, gonfalone, fascia tricolore	ag. 10
	14 - Conferenza stato-città, autonomie locali e conferenza unificata	
	TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio-Presidenza del Consiglio-Sindaco-Giunta)	
CAF	PO I - Consiglio comunale.	
Art	to 1 Consigno comunate.	
Art.		s 12
1 11 0.	15 - Composizione del Consiglio	
Art	15 - Composizione del Consiglio pag 16 - Attribuzioni del Consiglio pag	. 12
Art.	15 - Composizione del Consiglio pag 16 - Attribuzioni del Consiglio pag 17 - Funzionamento del Consiglio pag	i. 12 g. 13
Art.	15 - Composizione del Consiglio pag 16 - Attribuzioni del Consiglio pag 17 - Funzionamento del Consiglio pag 18 - Sessioni del Consiglio pag	i. 12 g. 13 g. 14
Art. Art.	15 - Composizione del Consiglio	i. 12 g. 13 g. 14 g. 15
Art. Art. Art.	15 - Composizione del Consiglio	i. 12 g. 13 g. 14 g. 15 g. 15
Art. Art. Art. Art.	15 - Composizione del Consiglio	g. 12 g. 13 g. 14 g. 15 g. 15 g. 16
Art. Art. Art. Art. Art.	15 - Composizione del Consiglio	1. 12 g. 13 g. 14 g. 15 g. 15 g. 16 g. 16
Art. Art. Art. Art. Art. Art.	15 - Composizione del Consiglio	1. 12 g. 13 g. 14 g. 15 g. 15 g. 16 g. 16 g. 17
Art. Art. Art. Art. Art.	15 - Composizione del Consiglio	3. 12 3. 13 3. 14 3. 15 3. 15 3. 16 3. 16 3. 16 3. 17 3. 18
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	15 - Composizione del Consiglio	3. 12 3. 13 3. 14 3. 15 3. 15 3. 16 3. 16 3. 17 3. 18 4. 19
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	15 - Composizione del Consiglio	1. 12 3. 13 3. 14 5. 15 6. 15 7. 16 8. 16 9. 16 9. 17 9. 18 9. 19
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	15 - Composizione del Consiglio	1. 12 3. 13 3. 14 3. 15 3. 15 3. 16 3. 16 3. 17 4. 18 4. 19 5. 20
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	15 - Composizione del Consiglio	1. 12 3. 13 3. 14 3. 15 3. 15 3. 16 3. 16 3. 16 3. 17 4. 18 4. 19 4. 20 5. 20

34

35

35

CAPO II - Sindaco e Giunta.

Art.	31 - Il Sindaco.	pag.	22
Art.	32 - Cessazione dalla carica di Sindaco	pag.	23
Art.	33 - Mozione di sfiducia	pag.	24
Art.	34 - Il Vice Sindaco	pag.	24
Art.	35 - La Giunta – composizione e nomina – presidenza	. pag.	24
Art.	36 - Delegati del Sindaco.	pag.	25
Art.	37 - Competenza della Giunta	. pag.	26
Art.	38 - Funzionamento della Giunta.	pag.	27
Art.	39 - Cessazione dalla carica di Assessore	pag.	27
	TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI REFERENDUM DIFENSORE CIVICO		
CAP	O I - PARTECIPAZIONE POPOLARE - BILANCIO PARTECIPATIVO - CON	SULTI	Е
	COMITATI DI QUARTIERE - AGENDA 21 - ASSOCIAZIONI - RIUNIO	ONI EI)
	ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI GENERALI - PARTECIPAZIONE DI	CITTA	4 -
	DINI STRANIERI - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE.		
	40 - Partecipazione popolare	pag.	29

Art.	40 - Partecipazione popolare	pag.	29
	41 0 1	pag.	29
	42 - Comitati di quartiere	pag.	30
Art.	43 - Bilancio partecipativo	pag.	30
Art.	44 - Partecipazione del singolo cittadino	pag.	30
Art.	45 - Agenda 21	pag.	31
Art.	46 - Associazioni.	pag.	31
Art.	47 - Riunioni ed assemblee	pag.	32
Art.	48 - Consultazioni generali	pag.	32
Art.	49 - Consiglio comunale dei ragazzi	pag.	33
Art.	50 - Partecipazione alla vita pubblica locale di cittadini di altri paesi dell'Unio-		
	ne europea ed extracomunitari regolarmente soggiornanti nel nostro Comune	e pag.	33
Art.	51 - Istanze, petizioni e proposte	pag.	33
CAD	O II DECEDENDUM		
\cup AP	O II - REFERENDUM		

CAP	O III - IL DIFENSORE CIVICO	
Art. Art.	55 - Istituzione dell'ufficio	-
	TITOLO IV	
	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DIRITTI DEL CONTRIBUENTE	
Art. Art.	57 - Albo Pretorio - Pubblicazione dei regolamenti pag 58 - Statuto dei diritti del contribuente pag	
	TITOLO V FINANZA - CONTABILITA'- ORGANO DI CONTROLLO POTERI SOSTITUTIVI DEL CONSIGLIO IN MATERIA DI BILANCI	(0
Art. Art. Art.	59 - Ordinamento finanziario e contabilepag60 - Revisione economico-finanziariapag61 - Poteri sostitutivi in materia di bilanciopag	z. 38
	TITOLO VI I SERVIZI	
Art.	62 - Organizzazione	
Art.	63 - Forma di gestione pag.	40
Art. Art.	64 - Istituzioni pag. 65 - Aziende speciali pag.	
Art.	66 - Nomina di rappresentanti del Comune in società ed altri organismi parte-	72
	cipati o controllati	43
Art.	67 - Tariffe dei servizi pag.	44
	TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA	
Art.	68 - Convenzioni pag.	45
Art.	69 - Consorzi pag.	45
Art.	70 - Accordi di programma pag.	45

TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE DIRETTORE GENERALE - VICESEGRETARIO - RESPONSABILE UFFICI E SERVIZI

CAPO I	- ORGAI	VIZZAZIOI	NE LIFFICI	E PERSONALE
--------	---------	-----------	-------------------	-------------

0111			
Art. Art. Art. Art. Art.	 71 - Criteri generali in materia di organizzazione. 72 - Ordinamento degli uffici e dei servizi. 73 - Organizzazione del personale. 74 - Stato giuridico e trattamento economico del personale. 75 - Incarichi esterni. 	pag. pag. pag. pag.	46 46 47 47 47
CAPO	II - SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE - VICE SE	EGRETA	RIO -
	RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI		
Art. Art. Art. Art. Art.	 76 - Segretario comunale - Direttore Generale. 77 - Vice segretario comunale. 78 - Responsabile degli uffici e dei servizi. 79 - Ufficio di supporto agli organi di direzione politica. 80 - Rappresentanza del Comune in giudizio. 	pag. pag. pag. pag. pag.	48 48 48 50 50
	TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI		
Art. Art. Art. Art. Art.	81 - Violazioni di norme comunali - Sanzioni. 82 - Violazioni alle norme di legge – Sanzioni. 83 - Approvazione e modifiche dello Statuto. 84 - Abrogazioni. 85 - Riferimenti al Testo Unico.	pag. pag. pag. pag. pag.	51 51 52 52 52 52
Art.	86 - Entrata in vigore	pag.	52

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI ARTICOLO 1

DEFINIZIONE.

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Il Comune di OPERA è ente giuridico territoriale autonomo e agisce nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica italiana, dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dall'Ordinamento della Comunità europea e dal presente Statuto.
- 2) Esso rappresenta la comunità operese, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo sociale, civile, culturale, politico ed economico e ne tutela i bisogni fondamentali.

ARTICOLO 2

VALORI.

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 - Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

1) Il Comune di Opera fonda la propria azione sul riconoscimento del valore irriducibile della persona umana, ravvisando nell'impegno a tutelarne l'integrità e i bisogni fondamentali il motivo originario del suo operare.

Esso:

- riconosce nella libertà la condizione fondamentale per la realizzazione della persona e concorre a rimuovere gli ostacoli che ne limitano la realizzazione.
- persegue il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, nonché la piena attuazione dei principi di uguaglianza, solidarietà e giustizia. Esso sostiene altresì il pieno sviluppo della persona umana, senza distinzioni di razza, religione, opinioni politiche, convinzioni filosofiche o provenienza geografica.
- sostiene e promuove l'affermazione dei diritti umani contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, la diffusione della cultura della pace, della cooperazione tra i popoli e dell'integrazione etnico-culturale, ispirandosi altresì ai principi di unità e integrazione dell'Unione Europea.
- valorizza la famiglia fondata sul matrimonio quale formazione sociale titolare di diritti e di doveri inalienabili, la cui tutela è di primario interesse per la collettività. Esso tutela altresì, nei limiti delle proprie competenze e secondo le leggi vigenti, le altre forme di convivenza. Promuove la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura ed educazione dei figli.
- 2) Il Comune considera la difesa dell'ambiente e l'attività volta al suo miglioramento un valore e un obiettivo prioritari e permanenti della sua azione di governo del territorio.
- 3) In armonia con la Costituzione della Repubblica italiana, frutto della lotta di liberazione dal nazi-

fascismo, il Comune di Opera ripudia la guerra e ogni forma di violenza e razzismo. Condivide inoltre i principi e i valori che hanno portato alla nascita dell'Unione Europea.

4) Il Comune promuove e valorizza tra i cittadini il senso di appartenenza e lo spirito di solidarietà comunitaria, anche attraverso la memoria delle tradizioni e dei costumi che hanno concorso a formarne l'identità e la cultura.

In questa prospettiva, il Comune riconosce pari dignità a tutte le minoranze etniche, culturali, linguistiche, religiose e politiche presenti sul proprio territorio, fatti salvi i diritti fondamentali, di cui al presente articolo. Si adopera perché attraverso l'accoglienza, il dialogo e il rispetto reciproco di cui esso si fa garante e parte attiva, si realizzino condizioni di reale integrazione.

ARTICOLO 3

PRINCIPI COSTITUTIVI.

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n.267-Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)

- 1) Il Comune individua nella Costituzione della Repubblica italiana, nel Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali e in quello comunitario a valore sovra nazionale, i principi e le fonti di diritto che definiscono le funzioni fondamentali dell'Ente Comune di Opera.
- 2) Il Comune è dotato di autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- 3) Il Comune di Opera esercita funzioni politico-amministrative proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
- 4) Il Comune di Opera è inoltre attributario di ogni altra funzione amministrativa relativa alla popolazione ed al territorio comunale salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, la stessa non sia conferita a Provincia, Città Metropolitana, Regione o Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
- 5) Il Comune di Opera favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
- 6) Il Comune di Opera si riconosce nello Stato unitario, federalista e solidale.

ARTICOLO 4

PRINCIPI AMMINISTRATIVI.

- 1) Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di semplicità delle procedure e della massima trasparenza. Svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, del governo del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi vigenti.
- 2) Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione. Esso

persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione e dello Stato ispirandosi ai principi sanciti nella convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con legge 30 dicembre 1989, n. 439.

- 3) Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione.
- 4) L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati, secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.
- 5) Il Comune si propone di facilitare per quanto possibile l'accesso dei cittadini alle informazioni relative ai procedimenti amministrativi adottati.
- 6) In ogni caso, gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a rispondere alle istanze degli interessati, in conformità ai principi e ai criteri della legge generale sull'azione amministrativa.
- 7) Il Comune garantisce inoltre, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 5

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO.

(Art. 272, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 – Legge 68/93, art. 19, comma 1bis).

- 1) Il Comune di Opera assegna particolare significato alle iniziative di carattere internazionale, comprese quelle promosse da istituzioni omologhe, anche mediante il ricorso ai gemellaggi, che abbiano lo scopo di diffondere la conoscenza e la crescita reciproca e sviluppino la cultura della pace e la collaborazione tra i popoli.
- 2) Nello spirito del comma precedente, il Comune destina ogni anno un importo non inferiore allo 0,25% e non superiore allo 0,8% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti del proprio Bilancio di Previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale. In caso di provata necessità, è tuttavia rimesso all'apprezzamento del Consiglio comunale, in ciascuna sessione di bilancio e previa motivata decisione, di ridurre il predetto stanziamento fino al limite dello 0,10%.

ARTICOLO 6

PARI OPPORTUNITA'.

(Art. 6, c.3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1) Il Comune di Opera, in osservanza dell'art. 51 della Costituzione e ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, intende assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, promovendo la presenza di entrambi i sessi, in proporzioni per quanto possibile equilibrate, nelle giunte e negli organi collegiali del comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

- 2) Esso adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione pubblica;
- 3) A tal fine, il Comune istituisce il Comitato pari opportunità dell'Ente e adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne.
- 4) Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
- riserva alle donne posti di componenti delle Commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 57, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
- adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione pubblica;
- garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e aggiornamento professionale, in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici.

SALUTE, STUDIO, LAVORO, TEMPO LIBERO.

- 1) Nell'ambito dei settori di cui al presente articolo, il Comune:
 - a) concorre a garantire il diritto alla salute dei cittadini, individuando idonei strumenti per renderlo effettivo;
 - b) opera per garantire il diritto degli anziani a condurre una vita dignitosa, nonché la loro partecipazione alla vita sociale e culturale della comunità;
 - c) promuove e favorisce la realizzazione delle condizioni per l'esercizio del diritto allo studio e del successo formativo di tutti i cittadini:
 - d) concorre a realizzare le condizioni che permettano a tutti i cittadini l'effettivo diritto al lavoro e favorisce la formazione e il perfezionamento professionale delle lavoratrici e dei lavoratori;
 - e) nel settore della promozione di attività culturali, sportive e di tempo libero, il Comune favorisce e sostiene in particolar modo le iniziative rivolte alla popolazione giovanile. A tale scopo, promuove interventi relativi alla creazione di spazi e impianti che favoriscano la diffusione delle attività medesime e la creazione ed il mantenimento delle varie forme associative rivolte a tali fini.
- 2) L'appartenenza a partiti, a sindacati o a qualsiasi altra associazione o gruppo non può in alcun caso costituire condizione, né motivo di privilegio o di discriminazione, per il godimento e la fruizione dei servizi e delle prestazioni resi in qualsiasi forma dall'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 8

ASSISTENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE E DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI. COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI.

1) Il Comune accoglie lo spirito e la lettera della legge 8 novembre 2000, n. 328, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, impegnandosi a dare puntuale attuazione alla stessa.

- 2) Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e con l'Azienda Sanitaria Locale (o altra Istituzione equipollente), per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale attività dovrà essere inserita nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto n. 267. Nell'ambito della stessa, sarà data priorità agli interventi di riqualificazione, riordinamento e potenziamento dei servizi esistenti.
- 3) Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone disabili con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un apposito Comitato, del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi, nonché rappresentanti delle famiglie interessate.
- 4) All'interno del suddetto Comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone disabili ed i loro familiari.

PRINCIPI DI REALIZZAZIONE DEI DIRITTI E DELLE OPPORTUNITA' PER I BAMBINI E LE BAMBINE, PER I RAGAZZI E LE RAGAZZE.

- 1) Il Comune di Opera, considerando la qualità della vita dei cittadini in età evolutiva un indice assoluto della civiltà e del benessere dell'intera comunità, recepisce integralmente la Convenzione internazionale sui Diritti del Fanciullo, siglata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva nel nostro Paese con la legge del 27 maggio 1991 n. 176.
- 2) Rientrano nei Diritti di cui alla Convenzione citata tutti i cittadini che non abbiano ancora raggiunto i 18 anni di età.
- 3) Il Sindaco è il garante dei diritti di cittadinanza e delle opportunità di sviluppo di ogni cittadino, bambino o bambina. Egli si impegna all'applicazione e al rispetto della Convenzione internazionale di cui al comma 1) del presente articolo. Si impegna altresì alla individuazione e alla sanzione di ogni comportamento lesivo dei diritti riconosciuti da detta Convenzione.
- 4) Il Sindaco promuove il dialogo e il confronto con le nuove generazioni e indice, almeno una volta all'anno, in occasione del 20 novembre, la Giornata Internazionale dell'Infanzia, come disposto dalla legge 23 dicembre 1997 n. 451 e comunque, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, convoca un Consiglio comunale aperto alle nuove generazioni, ai loro problemi e alle loro opportunità.

ARTICOLO 10

AMBIENTE, TERRITORIO E ANIMALI.

1) Il Comune promuove ogni forma di tutela e valorizzazione dell'ambiente ed opera affinché le risorse del territorio vengano salvaguardate. In questo quadro, esso si attiva, nel limite delle proprie competenze, per il rispetto e la promozione degli Accordi internazionali di salvaguardia ambientale e di risparmio delle risorse energetiche (tra i quali il Protocollo di Kyoto e i Trattati di Rio de Janeiro) di cui condivide lo spirito, e degli ulteriori successivi trattati migliorativi.

- 2) In particolare, il Comune intende garantire e valorizzare la presenza del Parco Sud Milano e la sua vocazione agricola.
- 3) Il Comune si riconosce infine nella "Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali", proclamata dall'UNESCO, e intende proteggere e tutelare gli animali di affezione e quelli selvatici, anche promovendo iniziative mirate alla loro tutela, alla prevenzione e repressione dei maltrattamenti nei loro confronti, nonché alla diffusione di una cultura del rispetto verso gli animali stessi presso le giovani generazioni.

SEDE.

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

- 1) La sede del Comune è sita in via Dante, n. 12. La sede potrà essere trasferita con delibera del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, di norma, tutti gli organi e le commissioni comunali.
- 2) In casi eccezionali gli organi e le commissioni di cui al primo comma potranno riunirsi in locali diversi dalla sede del Comune, secondo le norme previste dal Regolamento.

ARTICOLO 12

TERRITORIO.

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

- 1) Il territorio del Comune di Opera è quello risultante dal piano topografico di cui all'art.9 della legge 24, dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto nazionale di statistica.
- 2) Esso confina con il territorio dei Comuni di Milano, San Donato milanese, San Giuliano milanese, Pieve Emanuele, Locate di Triulzi e Rozzano.

ARTICOLO 13

STEMMA – GONFALONE – FASCIA TRICOLORE. (Artt. 6, c.2 e 50, c.12, del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

1) Al Comune di Opera, con decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1956, che si allega sotto la lettera a), sono stati concessi uno stemma e un gonfalone di seguito descritti:

STEMMA: fondo azzurro con fascetto di cinque spighe di grano d'oro aperte a ventaglio, accostate in capo da tre stelle pure d'oro. Ornamenti esteriori da Comune.

GONFALONE: drappo partito di azzurro e di giallo, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopradescritto con l'iscrizione centrata in argento: COMUNE DI OPERA. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto dai colori del

drappo alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

- 2) Lo stemma e il gonfalone del Comune, conformi ai bozzetti allegati, rispettivamente, sub lettere b) e c) e alle descrizioni di cui al predetto decreto, formano parte integrante del presente Statuto.
- 3) La fascia tricolore è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
- 4) L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal Regolamento.

ARTICOLO 14

CONFERENZA STATO - CITTA' - AUTONOMIE LOCALI E CONFERENZA UNIFICATA.

1) Nell'ambito del processo di decentramento avviato con la legge 15 marzo 1997, n. 59 e consolidato con la riforma della Costituzione operata dalla legge costituzionale 12.03.2001, n. 3, il Comune si avvale della Conferenza Stato - Città - Autonomie locali (di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 2 luglio 1996) e della Conferenza Unificata (di cui all'ert.8 del D.Lgs. 20 agosto 1997, n. 281) per favorire processi di coordinamento con gli altri livelli di governo e per la soluzione delle problematiche connesse alle materie di competenza delle predette conferenze.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio – Presidenza del Consiglio – Sindaco – Giunta)

CAPO I: Consiglio comunale.

ARTICOLO 15

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO. (Art. 37 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1) Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da 20 consiglieri, 13 per la maggioranza e 7 per l'opposizione, come previsto dalla legge elettorale.

ARTICOLO 16

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO. (Art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- 2) Il Consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.
- 3) Il Consiglio ha competenza per i seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000 n.267, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e la Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) organizzazione e concessione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) direttive da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

- h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari.
- k) nomina del Commissario, con le modalità di cui al successivo articolo 60, nelle seguenti ipotesi:
 - quando non sia approvato nei termini il bilancio di previsione (ex art. 141, comma 1, lett.c) e comma 2 del T.U.18 agosto 2000, n. 267);
 - quando non vengono adottati gli interventi necessari a garantire gli equilibri di bilancio (ex art.193 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267).
- 4) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta e da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, o entro il 31 dicembre dell'anno finanziario di riferimento, pena la loro decadenza.

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO. (Art. 38 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
 - a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: 5 (cinque) giorni lavorativi prima per le convocazioni in seduta ordinaria; 3 (tre) giorni lavorativi prima per le sedute straordinarie; 1 (uno) giorno lavorativo prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti. Il giorno di consegna e il giorno di convocazione non sono computati;
 - b) La documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno del Consiglio sono trasmesse con adeguato anticipo al Presidente, da parte del responsabile del servizio. Copia di detta documentazione sarà fatta pervenire ai Capigruppo e ai Consiglieri in tempo utile affinché ne prendano visione con congruo anticipo sulla seduta consiliare.
 - c) la seduta è valida con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, ovvero:
 - n. 11 Consiglieri per le sedute di prima convocazione;
 - n. 7 Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;
 - d) per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della stessa, è richiesta la presenza dei Consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
 - e) il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, nonché i tempi per le repliche e per le dichiarazioni di voto, sono fissati dal Regolamento del Consiglio comunale;

- f) Il Regolamento dovrà inoltre indicare se le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;
- g) infine il Regolamento dovrà disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie da assegnare all'ufficio di Presidenza del Consiglio.
- 2) In attesa dell'approvazione del Regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio.
- 3) Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

SESSIONI DEL CONSIGLIO. (Art. 38-40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) La prima seduta del Consiglio è convocata entro dieci giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
- 2) La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio. La stessa seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio neo eletto, per la comunicazione dei componenti della Giunta e per gli ulteriori adempimenti. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73.
- 3) Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e sessioni straordinarie.
- 4) Le sessioni ordinarie si svolgono, entro i termini previsti dalla legge:
 - a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
 - c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
 - d) Per eventuali modifiche dello Statuto.
- 5) Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.
- 6) Il voto del Consiglio comunale è di norma a scrutinio palese, salvo i casi in cui si prescriva lo scrutinio segreto o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti, con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio stesso.

ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA. (Art. 7 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati
- 2) I regolamenti, divenuta esecutiva la delibera di approvazione, sono depositati nella Segretaria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi, con la contemporanea affissione all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.
- 3) I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

ARTICOLO 20

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI. (Art. 38 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Il Consiglio comunale può istituire Commissioni consiliari permanenti con funzioni preparatorie e referenti su tutti gli atti e le materie di competenza del Consiglio.
- 2) Le Commissioni sono composte con criterio proporzionale, analogo a quello seguito per il Consiglio. Sarà comunque consentita la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo, qualora richiesto.
- 3) Ciascuna Commissione elegge tra i suoi membri il Presidente che ne coordina i lavori e redige l'eventuale rapporto finale sugli stessi.
- 4) Le Commissioni possono convocare, su specifici problemi di loro competenza, gli Assessori, i responsabili tecnici dell'Amministrazione, i rappresentanti delle Associazioni operanti nel territorio, nonché avvalersi della collaborazione di esperti esterni all'Amministrazione.
- 5) Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.
- 6) Il funzionamento di dette Commissioni è stabilito con apposito Regolamento.
- 7) Ai membri delle Commissioni permanenti è riconosciuta l'indennità di presenza.

COSTITUZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI. (Artt. 38 e 44 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire Commissioni speciali per avviare indagini conoscitive ed inchieste.
- 2) Per la costituzione delle Commissioni speciali, trovano applicazione le norme previste dal Regolamento consiliare. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.
- 3) Con l'atto costitutivo delle Commissioni speciali dovranno essere disciplinati i limiti e le procedure di indagine.
- 4) La costituzione delle Commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. I poteri ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal Regolamento consiliare.
- 5) La Commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
- 6) La Commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del Presidente. Per tale nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione, limitatamente alla Presidenza delle Commissioni ad essa riservate.

ARTICOLO 22

INDIRIZZI PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI. (Artt. 42, c.2, lettera m e 50, c.9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nuove nomine e designazioni entro i quindici giorni successivi.
- 2) Per le suddette nomine e designazioni sarà promossa la presenza di ambo i sessi.
- 3) Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del Sindaco medesimo.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. (Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Il Consiglio comunale è presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio, secondo quanto stabilito dall'art. 39, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Fino alla nomina del Presidente del Consiglio, la prima seduta è diretta dal Sindaco.
- 2) E' eletto Presidente il Consigliere/a che ha ottenuto i 2/3 dei voti dei Consiglieri assegnati. Se dopo due votazioni nessun Consigliere/a ha raggiunto la maggioranza richiesta, è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 3) Il Presidente del Consiglio comunale:
 - a) ha la rappresentanza del Consiglio e lo presiede;
 - b) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, partendo dalle proposte presentate, dal Sindaco, dalla Giunta o da 1/5 dei Consiglieri assegnati. Può inoltre inserire nell'ordine del giorno proposte presentate dalle singole Consulte o dai Comitati di quartiere, nonché su ordini del giorno o mozioni presentate da singoli Consiglieri.
 - c) convoca il Consiglio fissandone le date, sentito il Sindaco e la conferenza dei Capigruppo consiliari. Nel caso di mancato accordo dei Capigruppo, il calendario dei lavori del Consiglio comunale è predisposto dal Presidente;
 - d) proclama i risultati delle votazioni e la decisione assunta;
 - e) firma, insieme al Segretario Generale, i relativi verbali e gli estratti delle deliberazioni;
 - f) attiva il lavoro delle Commissioni, ne segue l'andamento e ne riceve le conclusioni;
 - g) sovrintende al funzionamento degli uffici di supporto all'attività del Consiglio e delle Commissioni;
 - h) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno nel rispetto dei diritti di ogni Consigliere;
 - i) propone al Consiglio le modifiche e le aggiunte al Regolamento del Consiglio stesso, anche sulla base delle iniziative dei Consiglieri;
 - j) ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di limitare l'accesso del pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun Consigliere, nonché delle leggi e delle istituzioni dello Stato;
 - k) a fronte di gravi o reiterati comportamenti non consoni alla dignità del Consiglio o di singoli Consiglieri, il Presidente può dapprima ammonire ufficialmente il Consigliere che se ne sia reso responsabile. Qualora, dopo la suddetta ammonizione, il Consigliere in questione dovesse persistere nel predetto atteggiamento, il Presidente può allontanare quest'ultimo dall'aula.
- 4) Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio stesso.
- 5) Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai 20 (venti) giorni quando lo richiedono 1/5 dei Consiglieri, o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- 6) In caso di necessità, le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere anziano.

- 7) Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui all'art.73 del T.U. 18 agosto 2000, n.267, occupa il posto immediatamente successivo.
- 8) Al Presidente del Consiglio non è consentito ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.
- 9) Il Presidente del Consiglio cessa dalla carica per dimissioni, impedimento, decadenza del mandato, oppure a seguito di una mozione di sfiducia presentata nei suoi confronti, approvata con votazione palese e per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere adeguatamente motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati. Nella stessa seduta, o in quella immediatamente successiva, il Consiglio provvede alla nuova nomina, secondo i criteri esposti nel comma 2 del presente articolo.
- 10) Al Presidente del Consiglio comunale viene corrisposta una indennità di funzione, secondo quanto stabilito dalla legge.
- 11) Dopo l'entrata in vigore del presente Statuto e previa approvazione del Regolamento relativo alla gestione dei lavori del Consiglio, quest'ultimo provvede alla nomina del suo Presidente.

CONSIGLIERI COMUNALI: CONVALIDA. (Artt. 38 del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

- 1) I Consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del Comune ed esercitano le loro funzioni con piena libertà di voto e di opinione.
- 2) Il Consiglio provvede, nella prima seduta, alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
- 3) Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata.
- 4) I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente previsti dalla legge.
- 5) Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
- 6) Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.
- 7) Le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono disciplinate dalla legge.

GRUPPI CONSILIARI.

- 1) Tutti i Consiglieri comunali appartengono ad un gruppo consiliare.
- 2) I gruppi consiliari possono essere costituiti anche da un unico consigliere quale rappresentante di una forza politica presente nel Parlamento nazionale.
- 3) I Consiglieri possono costituire uno o più gruppi misti o aderire ad un altro gruppo.
- 4) Ogni gruppo elegge un capogruppo.

ARTICOLO 26

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI.

(Art. 43 del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

- 1) I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla delibera del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio stesso, secondo le modalità dettate dall'art. 39, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n.267. Hanno altresì il diritto di presentare, al Sindaco o agli Assessori, interrogazioni e mozioni.
- 2) Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
- 3) Il Presidente del Consiglio dispone:
 - a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;
 - b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio;
 - c) se l'interrogante è assente giustificato, l'interrogazione verrà trattata nel Consiglio comunale successivo.
- 4) Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplinerà lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.
- 5) I Consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
- 6) Ai Consiglieri compete un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio comunale e/o alle Commissioni, nella misura e con le modalità stabilite dalla legislazione vigente. Ai Consiglieri, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel Regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali viene corrisposta l'indennità di cui sopra anziché il gettone di presenza.

- 7) Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
- 8) La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive, ovvero a otto sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere, con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

SUPPLENZA DEI CONSIGLIERI. (Art. 45 del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

- 1) Nel Consiglio comunale, il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
- 2) Nel caso di sospensione di un Consigliere ai sensi dell'art. 59 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio, nella prima riunione successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla sostituzione a norma del comma 1) del presente articolo.

ARTICOLO 28

REGOLAMENTO.

- 1) Il Consiglio comunale adotta il proprio Regolamento ed eventuali successive modificazioni dello stesso con la maggioranza assoluta dei voti.
- 2) Il Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari. Esso disciplina altresì le modalità di allontanamento dall'aula dei Consiglieri nel caso di gravi e ripetute violazioni dello stesso, fermo restando il diritto di partecipare alle operazioni di voto.
- 3) Il Regolamento prevede l'attribuzione e la gestione dei servizi, del personale e delle attrezzature e risorse finanziarie necessarie a garantire adeguata autonomia funzionale ed organizzativa al Consiglio comunale.

ARTICOLO 29

PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI.

1) Ciascun candidato alla carica di Sindaco e ciascuna lista collegata devono presentare, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione preventiva delle spese previste per la campagna elettorale.

- 2) Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale.
- 3) Entro i 30 giorni successivi a quello della intervenuta elezione, il Sindaco, tutti gli altri candidati Sindaci e i rappresentanti delle liste presentano al Segretario generale il rendiconto analitico delle spese sostenute da ciascuno.
- 4) I rendiconti di cui al precedente comma sono esposti all'Albo Pretorio del Comune a partire dal venticinquesimo giorno successivo all'elezione del Sindaco e per una durata di 30 giorni consecutivi, con contemporaneo avviso al pubblico nelle forme più opportune.
- 5) I preventivi e i rendiconti restano depositati presso la Segreteria comunale a disposizione di chiunque voglia consultarli.

PROGRAMMA DI GOVERNO. (Art. 46 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 2) Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente comma, debbono indicare analiticamente le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie occorrenti, evidenziandone le priorità.
- 3) Entro i successivi trenta giorni, il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
- 4) Il Consiglio definisce annualmente il piano di intervento con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
- 5) La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO II: Sindaco e Giunta

ARTICOLO 31

IL SINDACO.

(Artt. 46 e 50 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione comunale di cui è, a tutti gli effetti, il rappresentante legale. Viene eletto dai cittadini a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge. E' membro del Consiglio comunale.
- 2) Il Sindaco assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo della Giunta comunale, che presiede e di cui convoca le sedute e coordina i lavori.
- 3) Nella seduta di insediamento, il Sindaco presta davanti al Consiglio, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
- 4) Spettano in ogni caso al Sindaco i seguenti compiti:
 - a) nominare e revocare il Direttore generale, previa delibera della Giunta comunale, oppure conferire le relative funzioni al Segretario generale;
 - b) il Sindaco nomina altresì il Segretario generale, scegliendo dall'apposito Albo dei Segretari;
 - c) nominare i responsabili degli uffici e servizi. Definire ed attribuire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109-110 del D.Lgs. n. 267/2000, dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - d) emanare direttive e promuovere conferenze di servizi per l'esercizio delle funzioni di competenza comunale;
 - e) promuovere ed assumere le iniziative opportune per assicurare che Istituzioni, Aziende, Società o altri Enti pubblici o privati appartenenti o partecipati dal Comune, svolgano le rispettive attività in coerenza con gli indirizzi adottati dal Consiglio comunale;
 - f) provvedere, sulla base degli indirizzi consiliari, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
 - g) promuovere verifiche amministrative sull'intera attività del Comune, nonché, tramite i rappresentanti legali delle stesse Istituzioni, sulle Aziende, Società o altri Enti pubblici o privati appartenenti o partecipati dal Comune, avvalendosi in questo anche del Direttore e del Segretario generali;
 - h) stabilire gli argomenti di cui chiedere al Presidente del Consiglio comunale l'iscrizione all'ordine del giorno delle sedute consiliari;
 - i) richiedere la convocazione della Conferenza dei Capigruppo, che spetta al Presidente del Consiglio comunale convocare e presiedere, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della richiesta:
 - j) nominare i componenti delle Commissioni comunali, ad eccezione di quelle consiliari, di quella elettorale e di tutte le altre per le quali tale competenza sia espressamente attribuita dalla legge al Consiglio;
 - k) fermo restando la facoltà di delega ai sensi della legge e del presente Statuto, emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nonché gli altri atti che la legge, lo Statuto e i Regolamenti che lo attuano, riservano espressamente alla sua competenza;

- nell' ambito della disciplina regionale e sentite le categorie interessate, coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari e servizi periferici delle amministrazioni pubbliche, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano, specialmente le donne;
- 5) In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico e/o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i relativi provvedimenti;
- 6) Il Sindaco ha la facoltà di delegare la sottoscrizione di particolari atti specifici non rientranti nelle attribuzioni assegnate dalla legge o delegate ad Assessori, al Segretario generale o ai Dirigenti;
- 7) In caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al Vice Sindaco e all'Assessore più anziano di età.
- 8) Al Sindaco è proibito ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.

CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO. (Art. 53 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica per la gestione degli affari correnti fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
- 2) L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di 3 persone, eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento ed estranei al Consiglio stesso.
- 3) La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età, che vi provvede d'intesa con i Gruppi consiliari.
- 4) La Commissione, nel termine di trenta giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragione dell'impedimento.
- 5) Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione o su richiesta della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
- 6) Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

7) Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della rispettiva Giunta.

ARTICOLO 33

MOZIONE DI SFIDUCIA.

Art. 52 del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

- 1) La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco stesso, è consegnata al Presidente del Consiglio e da questi comunicata al diretto interessato.
- 2) Il Consiglio comunale è convocato per la discussione di detta mozione in una data compresa tra il decimo e il trentesimo giorno successivo.
- 3) La mozione è approvata quando riceve l'assenso, espresso per appello nominale, della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
- 4) Il Segretario generale informa il Prefetto sull'esito della mozione di sfiducia, mediante invio della delibera di approvazione della stessa.

ARTICOLO 34

IL VICE SINDACO.

(Art. 53 del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

- 1) Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni medesime.
- 2) In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

ARTICOLO 35

LA GIUNTA – COMPOSIZIONE E NOMINA – PRESIDENZA. (Artt. 47 e 64 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) La Giunta comunale, organo collegiale di governo, è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori pari a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei Consiglieri comunali.
- 2) Nel computo di cui al comma precedente, va incluso anche il Sindaco.

- 3) Di norma, gli Assessori sono scelti dal Sindaco tra i Consiglieri eletti nella lista di maggioranza.
- 4) Al fine di garantire il massimo di professionalità ed efficacia gestionale, il Sindaco può nominare Assessori anche cittadini non eletti, purché in possesso dei requisiti necessari per la elezione a Consigliere comunale e di comprovate competenze culturali e tecnico-amministrative.
- 5) Il numero degli Assessori non Consiglieri non potrà in ogni caso superare le quattro unità. Essi partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
- 6) Il Sindaco, per la nomina della Giunta, avrà cura di promuovere la presenza, per quanto possibile paritaria, di ambo i sessi.
- 7) La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere dei suoi eventuali componenti non Consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

DELEGATI DEL SINDACO. (Artt. 46 e 50 del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

- 1) Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, con delega a firmare gli atti relativi.
- 2) Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
- 3) Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
- 4) Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile.
- 5) Nelle cerimonie, o negli altri casi previsti dalla legge, il sostituto o delegato del Sindaco userà il distintivo previsto dall'art.50, comma 12, D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
- 6) Gli Assessori e i Consiglieri eletti hanno l'obbligo di rendere pubblica la propria dichiarazione dei redditi. Trascorsi 120 giorni successivi alla scadenza della data di presentazione al Ministero delle Finanze, verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune l'elenco degli Assessori e dei Consiglieri con i rispettivi redditi imponibili dichiarati, nonché l'elenco degli inadempienti a tale obbligo.

COMPETENZE DELLA GIUNTA. (Art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso delibere collegiali;
- 2) partecipa alle sedute del Consiglio comunale a cui riferisce annualmente sulle proprie attività in esecuzione degli indirizzi del Consiglio stesso;
- 3) predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo ed i piani finanziari pluriennali, approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), su proposta del Direttore generale, ove nominato, e del Segretario comunale;
- 4) compie gli atti che non sono riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrano nelle competenze attribuite dalle leggi e dallo Statuto al Sindaco, o al Segretario, oppure ai Dirigenti e agli organi di decentramento;
- 5) definisce le condizioni ed approva gli schemi di convenzione con soggetti pubblici e privati, concernenti opere e servizi ed in materia urbanistica, da sottoporre al Consiglio comunale;
- 6) fissa la data di convocazione dei comizi per i Referendum consultivi;
- 7) approva disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle decisioni del Consiglio;
- 8) approva gli accordi di contrattazione decentrata, sentiti i Dirigenti coinvolti;
- 9) verifica, unitamente al Sindaco e al Direttore generale, i risultati dell'azione amministrativa dei Dirigenti, avvalendosi dei servizi di controllo interno o del nucleo di valutazione previsto dall'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, che agirà mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti per verificare la realizzazione degli obiettivi, la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;
- 10) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione per la concretizzazione del controllo economico interno di gestione, sentito il Direttore generale;
- 11) ha facoltà di adottare, in caso di urgenza, delibere attinenti a variazioni di bilancio. Tali delibere devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio, pena la loro decadenza dopo i successivi sessanta giorni;
- 12) il Consiglio comunale, nel caso di mancata ratifica o modificazione di delibera di Giunta, dovrà assumere tutti i necessari provvedimenti nei confronti dei rapporti giuridici eventualmente già sorti a seguito delle suddette mancanze;

- 13) determina le aliquote dei tributi nonché, nel rispetto della disciplina generale approvata dal Consiglio comunale, le tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- 14) quando lo ritiene opportuno, può sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale di controllo, una delibera dell'Ente, secondo le modalità previste nell'art. 133 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- 15) l'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta, salvo che la stessa non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale. In quest'ultimo caso, essa rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- 16) agli Assessori non è consentito ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA. (Art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, 267).

- 1) L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
- 2) La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
- 3) Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e ne assicura l'unità di indirizzo politicoamministrativo, nonché la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
- 4) Le sedute della Giunta non sono pubbliche, fatta salva una diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della Giunta stessa. Il voto è palese, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal Regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione, le votazioni si intendono fatte in forma palese.
- 5) Un apposito Regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

ARTICOLO 39

CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE. (Artt. 46 e 53 del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

- 1) L'Assessore cessa dalla carica per morte, per dimissioni, per revoca da parte del Sindaco e negli altri casi previsti dalla legge.
- 2) Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco che le notifica al Consiglio alla prima seduta successiva. Esse hanno effetto dopo la presa d'atto del Consiglio stesso.

- 3) Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 4) Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa provvede, entro trenta giorni, il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. REFERENDUM. DIFENSORE CIVICO.

<u>CAPO I: Partecipazione popolare – Bilancio partecipativo - Consulte - Comitati di Quartiere - Agenda 21 - Associazioni - Riunioni e Assemblee - Consultazioni generali - Partecipazione di cittadini stranieri - Istanze, petizioni e proposte.</u>

ARTICOLO 40

PARTECIPAZIONE POPOLARE. (Art. 8 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Il Comune di Opera considera importante il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte amministrative che li riguardano, al fine di rendere queste ultime sempre più partecipate, democratiche e trasparenti.
- 2) A tal fine, il Comune individua nelle **Consulte** e nei **Comitati di quartiere**, di cui ai successivi articoli, gli strumenti diretti di questa partecipazione, relativamente ai rispettivi ambiti di competenza.

ARTICOLO 41

CONSULTE.

(Art. 8 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Sono istituiti, con delibera del Consiglio comunale, anche su sollecitazione di gruppi di cittadini, organismi denominati "Consulte per aree di attività o di interesse". Esse rappresentano pertanto gli strumenti di collegamento diretto fra la società civile organizzata e gli organi del governo locale.
- 2) Le Consulte partecipano alla formazione delle scelte politico-amministrative del Comune. Esse esprimono, a richiesta degli Organi del Comune o di propria iniziativa, pareri preventivi su provvedimenti o programmi dell'Amministrazione comunale, nonché proposte per l'adozione di atti relativi alla gestione di servizi comunali, sui temi di loro diretta competenza.
- 3) Il Regolamento comunale disciplina le modalità di composizione e funzionamento delle Consulte, le procedure di accesso alle strutture e ai servizi comunali, nonché le forme di partecipazione.
- 4) L'esito di ogni singola iniziativa è comunicato alla Consulta con le eventuali osservazioni dell'Organo comunale competente.

- 29 -

COMITATI DI QUARTIERE.

(Art. 8 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Il Comune considera con grande favore l'autonoma costituzione e attività dei Comitati di Quartiere, quale momento di aggregazione sociale e culturale da incoraggiare e sostenere, anche con l'eventuale erogazione di contributi in denaro, utilizzo di beni pubblici o apporti tecnico-professionali ed organizzativi.
- 2) I Comitati di quartiere, come le "Consulte" di cui all'articolo precedente, possono esprimere pareri preventivi su provvedimenti o programmi dell'Amministrazione comunale, nonché proposte per l'adozione di atti relativi alla gestione di servizi comunali, sui temi direttamente interessanti la vita del quartiere.
- 3) Il Regolamento comunale stabilisce i criteri in base ai quali la rappresentatività dei suddetti Comitati è ritenuta valida.

ARTICOLO 43

BILANCIO PARTECIPATIVO.

(Art. 8 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Gli organismi previsti dal comma 2) dell'articolo 40, potranno esprimere le proprie indicazioni e priorità in materia di programmazione di bilancio, nei tempi e modi stabiliti dal Regolamento comunale.
- 2) I temi sui quali i citati organismi potranno fornire le loro indicazioni riguarderanno settori di intervento di pubblico interesse, quali: opere pubbliche, servizi sociali, cultura, strutture per lo sport e il tempo libero, mobilità, traffico e qualità dell'ambiente. Sono esclusi da queste consultazioni temi quali la gestione delle spese correnti, l'organizzazione del lavoro amministrativo, le tasse e altre voci eventualmente previste dalla legge.
- 3) Compatibilmente con le esigenze generali, l'Amministrazione e il Consiglio potranno approvare l'inserimento delle indicazioni fornite dai suddetti organismi nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio annuale e pluriennale.

ARTICOLO 44

PARTECIPAZIONE DEL SINGOLO CITTADINO.

(Art. 10 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1) Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

AGENDA 21.

(Art. 8 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Il Comune di Opera aderisce al programma di AGENDA 21, votato dalla Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo, promossa dalle Nazioni Unite e tenutasi a Rio De Janeiro nel 1992. Tale programma stabilisce principi, obiettivi e azioni che i paesi firmatari, tra cui l'Italia, si impegnano ad attuare, nel corso di tutto il ventunesimo secolo, per favorire lo sviluppo sostenibile.
- 2) Per Agenda 21 locale si intende un processo multi settoriale e partecipativo per realizzare gli obiettivi dell'Agenda 21 a livello locale, attraverso la definizione e l'attuazione di un Piano strategico di lungo termine che affronti le problematiche prioritarie di sviluppo sostenibile a livello locale.
- 3) A questo scopo, il Comune intende mobilitare, con modalità e strumenti adeguati, i cittadini affinché partecipino attivamente alla realizzazione del suddetto programma.

ARTICOLO 46

ASSOCIAZIONI.

(Art. 8 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Il Comune valorizza le forme associative di qualsiasi natura giuridica, non aventi scopo di lucro, che operano nei settori: dell'assistenza, della cultura, dello sport, delle attività ricreative, dell'ambiente, della scuola, delle tematiche femminili, dell'infanzia, dei giovani, degli anziani, delle attività economiche e sindacali. Valorizza inoltre ogni altra libera forma associativa che abbia rilevanza sociale e rappresenti interessi generali e diffusi nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento comunale.
- 2) Il Comune favorisce le Associazioni di cui al comma 1) con appositi interventi che, a fronte di specifiche iniziative, possono consistere in erogazione di contributi in denaro, utilizzo di beni pubblici o apporti tecnico-professionali ed organizzativi.
- 3) Il Comune può stipulare, con le Associazioni operanti nei settori indicati nel comma 1), convenzioni per una migliore e coordinata gestione di specifiche attività anche integrative e di supporto ai servizi comunali.
- 4) E' istituito un Albo delle Associazioni, articolato per settori, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi di cui al comma 1), con sede nel Comune. Nella domanda di iscrizione si devono indicare: le finalità perseguite e le relative attività, la consistenza associativa, gli organi previsti, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo. Alla domanda deve essere allegata copia autentica dello Statuto vigente.

- 5) Nel Regolamento comunale si stabilisce l'organo competente ad esaminare la pratica e le modalità della relativa istruttoria, nonché i requisiti minimi per l'iscrizione all'Albo.
- 6) Lo stesso organo di cui al comma 5) del presente articolo cura, di concerto con i rappresentanti delle Associazioni iscritte all'Albo, la stesura di un calendario annuale delle iniziative previste dalle Associazioni stesse, al fine di garantirne la corretta esecuzione ed evitare, per quanto possibile, sovrapposizioni e intralci reciproci.
- 7) Le Associazioni, per meglio coordinare i propri interventi, presentare istanze di interesse comune e prendere parte ai processi decisionali dell'Amministrazione comunale, possono promuovere tra di esse le opportune forme di coordinamento.

RIUNIONI ED ASSEMBLEE. (Art. 8 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
- 2) L'Amministrazione comunale facilita l'esercizio di quanto espresso nel comma 1) del presente articolo, mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della *Costituzione della Repubblica italiana* e che ne facciano richiesta, le sedi disponibili ed ogni altra struttura e spazio idonei.
- 3) Per la copertura delle spese di quanto sopra può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
- 4) Gli Organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi di interesse comune;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

ARTICOLO 48

CONSULTAZIONI GENERALI (Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Il Consiglio e la Giunta comunali, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme di volta in volta ritenute più idonee, su specifici provvedimenti di loro interesse.
- 2) Le consultazioni, nelle forme previste dall'apposito Regolamento, devono tenersi nel rispetto del procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

- 3) I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti conseguenti.
- 4) I costi di queste consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione stessa sia stata richiesta e attuata da altri organismi.

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI.

1) Il Comune di Opera promuove la creazione del "Consiglio Comunale dei Ragazzi", la cui organizzazione e attività è stabilità da apposito Regolamento.

ARTICOLO 50

PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA LOCALE DI CITTADINI DI ALTRI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA ED EXTRACOMUNITARI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI NEL NOSTRO COMUNE.

(Art. 8, c.5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti sul proprio territorio, il Comune di Opera:
 - a) promuoverà la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini di cui al presente articolo, in possesso di regolare permesso di soggiorno;
 - b) favorirà la formazione di una Consulta dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio comunale.
- 2) Il Consiglio comunale potrà essere integrato con una rappresentanza di cittadini stranieri con diritto di parola ma non di voto. Il numero di questi rappresentanti e i criteri in base ai quali la loro partecipazione al Consiglio è ritenuta valida saranno stabiliti dal Regolamento dello stesso Consiglio comunale.

ARTICOLO 51

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE. (Art. 8 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Consiglio e alla Giunta comunali, relativamente ai problemi di rilevanza cittadina.
- 2) L'istanza o petizione consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato, ed è presentata in forma scritta. Le modalità di esame e i tempi di risposta sono previsti dal Regolamento e comunque non possono superare i 90 giorni. Quando l'istanza o petizione viene accolta, la Giunta adotta o propone al Consiglio gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate.

- 3) La proposta è la richiesta di deliberazione di un atto giuridico, di competenza del Consiglio o della Giunta. Sono condizioni di ammissibilità della proposta la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da potere essere attuato dall'Amministrazione, la redazione in articoli, la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento proposto o richiesto comporta nella fase iniziale e a regime.
- 4) Le proposte dovranno essere sottoscritte da almeno il 2% degli iscritti alle liste elettorali del Comune, con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.
- 5) Il Regolamento del Consiglio comunale dovrà prevedere modalità e tempi di realizzazione di quanto esposto nei precedenti commi 1),2) e 3).

CAPO II: Referendum.

ARTICOLO 52

AZIONE REFERENDARIA. (Art. 8 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
- 2) Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni;
 - d) su materie nelle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge o in cui non sia possibile la formulazione di un quesito chiaro, che consenta una consapevole e semplice valutazione da parte del corpo elettorale;
 - e) sullo Statuto e sul Regolamento del Consiglio comunale e delle Consulte;
 - f) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo del Comune;
 - g) sugli atti relativi al Personale o ai Rappresentanti del Comune;
 - h) sugli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.
- 3) I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - almeno il dieci per cento del corpo elettorale;
 - il Consiglio comunale, ovvero almeno i 2/5 dei Consiglieri.

DISCIPLINA DEL REFERENDUM. (Art. 8 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Un apposito Regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
- 2) In particolare il Regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità
 - b) i tempi
 - c) le condizioni di accoglimento
 - d) le modalità organizzative
 - e) i casi di revoca e sospensione
 - f) le modalità di attuazione.

ARTICOLO 54

EFFETTI DEL REFERENDUM. (Art. 18 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Il quesito sottoposto a Referendum è approvato se alla votazione ha partecipato il 50% + 1 degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
- 2) Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, il Sindaco è tenuto a sottoporre al Consiglio comunale la ratifica dei risultati dello stesso.

CAPO III: Il Difensore civico.

ARTICOLO 55

ISTITUZIONE DELL'UFFICIO.

(Art. 11 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) E' istituito nel Comune l'ufficio del "Difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
- 2) Il Difensore civico ha il compito di intervenire per la tutela dei soggetti che siano lesi nei loro diritti o interessi, da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi, uffici o servizi erogati direttamente dall'Amministrazione comunale.

- 3) La nomina del "Difensore civico" spetta al Consiglio comunale.
- 4) I candidati all'ufficio di "Difensore civico" sono scelti fra i cittadini del Comune o in quelli confinanti, che offrono le massime garanzie di indipendenza, obiettività, competenza giuridico amministrativa e che sono ritenuti idonei ad assolvere alla funzione di difensori dei diritti e degli interessi dei cittadini.
- 5) Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di "Difensore civico" sono ricondotte a quelle previste per le cariche comunali.
- 6) Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli Organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

NOMINA, FUNZIONI, DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO. (Art. 11 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Con apposito Regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del Difensore civico.
- 2) Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione di un comune ufficio del Difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito Regolamento.
- 3) Il Regolamento dovrà prevedere la disciplina dello svolgimento delle funzioni di controllo di cui all'art. 127 del T.U. 18 agosto 2000. n. 267.

TITOLO IV

<u>ATTIVITA' AMMINISTRATIVA</u> - <u>DIRITTI DEL CONTRIBUENTE</u>

ARTICOLO 57

ALBO PRETORIO – PUBBLICAZIONE DEI REGOLAMENTI. (Art. 124 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'Albo Pretorio comunale per le pubblicazioni che la Legge, lo Statuto e i Regolamenti comunali prescrivono.
- 2) Le pubblicazioni devono essere fatte in modo che gli atti si possano leggere per intero e facilmente.
- 3) Laddove è possibile, le pubblicazioni di cui al comma 1) del presente articolo saranno fatte anche utilizzando il sito internet del Comune.
- 4) Tutti i Regolamenti comunali deliberati dal Consiglio sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, con avviso contestuale al pubblico mediante appositi manifesti nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun Regolamento, il primo giorno del mese successivo all'inizio della pubblicazione.

ARTICOLO 58

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE. (Art. 2, c.4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

- 1) In relazione a quanto disposto dall'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
- 2) Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche, con particolare riferimento:
 - a) all'informazione del contribuente (art.5):
 - b) alla conoscenza e semplificazione degli atti (art.6);
 - c) alla chiarezza e motivazione degli atti (7);
 - d) alla remissione in termini (art.9);
 - e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede in relazione agli errori del contribuente (art.10);
 - f) all'interpello del contribuente (artt.11 e 19).

TITOLO V

<u>FINANZA – CONTABILITA' – ORGANO DI CONTROLLO - POTERI SOSTITUTIVI</u> DEL CONSIGLIO IN MATERIA DI BILANCIO.

ARTICOLO 59

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE (Artt. da 149 a 241 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legislazione concorrente regionale e, relativamente ai principi fondamentali, a quella statale.
- 2) Un apposito Regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

ARTICOLO 60

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA. (Artt. da 234 a 241 del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

- 1) La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa regionale concorrente e, relativamente ai principi fondamentali, a quella statale (artt. da 234 a 241 T. U. 18 agosto 2000, n. 267).
- 2) Il Regolamento di cui al comma 2) del precedente art. 54, disciplinerà altresì che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
- 3) L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

ARTICOLO 61

POTERI SOSTITUTIVI IN MATERIA DI BILANCIO.

(Art. 1 D.L.22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, in L.24 aprile 2002, n. 75; Art. 1 D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, in L. 28 maggio 2004, n. 140).

1) Al Consiglio comunale, in caso di inadempienza degli organi tenuti a provvedere per legge alla predisposizione ed alla adozione del bilancio di previsione (Art. 141, aomma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267) e alla predisposizione ed adozione degli atti necessari a garantire gli equilibri di bilancio (Art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267), è fatto obbligo di nominare un Commissario che predisponga i relativi atti.

- 2) Il Commissario è nominato non oltre il termine di 50 giorni dalla scadenza di quello prescritto dall'ordinamento per la predisposizione e l'adozione dei predetti atti.
- 3) Per la nomina del Commissario si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli Artt. 54 e 65 del presente Statuto. Il Regolamento per i lavori del Consiglio potrà, comunque, disciplinare specificamente la modalità di nomina e la modalità di svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.
- 4) In caso di nomina del Difensore civico, le funzioni di Commissario sono attribuite automaticamente a quest'ultimo.
- 5) In caso di inerzia del Consiglio, di assenza del Difensore civico, ed in ogni caso quando sia decorso infruttuosamente il periodo di cui al precedente comma 2, il Commissario è nominato dal Prefetto.

TITOLO VI

I SERVIZI

ARTICOLO 62

ORGANIZZAZIONE.

(Artt. 42 E 112 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
- 2) La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dal diritto comunitario, dalla legislazione nazionale e regionale oltre che dal presente Statuto.
- 3) I servizi pubblici locali sono distinti in servizi di rilevanza economica, individuati come tali da apposito regolamento governativo, ed in servizi privi di rilevanza economica.
- 4) La distinzione netta operata persegue l'obiettivo di ottenere:
 - a. un miglioramento generale dei servizi;
 - b. la valorizzazione dell'attività di programmazione, vigilanza e controllo degli enti locali proprietari;
 - c. la creazione di un mercato concorrenziale;
 - d. il rafforzamento strutturale delle aziende con l'inserimento nella gestione di grandi gruppi industriali dotati di know-how e di importanti dotazioni finanziarie.
- 5) L'organizzazione dei servizi pubblici locali è di competenza del Consiglio comunale.

ARTICOLO 63

FORMA DI GESTIONE.

(Art. 113, 113-bis e 114 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- Servizi pubblici di rilevanza economica.

- 1) Il Comune di Opera non può cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tranne il caso di cessione della proprietà a società di capitali di cui detiene la maggioranza, anch'essa incedibile.
- 2) I servizi pubblici a rilevanza economica devono essere gestiti da società di capitale.
- 3) Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica può essere separata da quella di erogazione degli stessi.

- 4) Qualora l'attività di gestione sia separata dall'attività di erogazione, il Comune di Opera, anche in forma associata, si avvale:
 - a. dell'affidamento diretto a società di capitali a maggioranza pubblica appositamente costituite;
 - b. di imprese idonee, da individuare mediante procedure a evidenza pubblica.
- 5) L'erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con riferimento della titolarità del servizio esclusivamente a società di capitali, attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.
- 6) La durata degli affidamenti, quando non stabilita dalle discipline di settore, è determinata dal Comune nel bando di gara.

- Servizi pubblici privi di rilevanza economica.

- 1) Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti dal Comune di Opera nei modi seguenti:
 - a) mediante affidamento diretto ad istituzioni, aziende speciali, comprese quelle consortili, società di capitali costituite o partecipate dal Comune (anche senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria o con capitale interamente pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano).
 - b) mediante gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno l'affidamento ai soggetti di cui alla precedente lettera a) del presente comma;
 - c) mediante affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal Comune;
 - d) in affidamento a terzi, individuati previo obbligatorio esperimento di procedura ad evidenza pubblica e sempre che sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
- 2) I rapporti tra il Comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.
- 3) Con il contratto di servizio il Comune stabilisce con il soggetto erogatore del servizio, oltre le condizioni di gestione dello stesso, i profili economici, tariffari e qualitativi, nonché le modalità generali di sviluppo e le garanzie correlate alla gestione e alle responsabilità, ed infine le forme di verifica e di controllo sull'efficienza del servizio stesso.

ARTICOLO 64

ISTITUZIONI.

(Art. 114 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1) Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite Istituzioni, Organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

- 2) Sono Organi delle Istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero, non superiore a sei, dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito, con atto istitutivo, dal Consiglio comunale.
- 3) Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni previste dai successivi artt. 64 e 65.
- 4) Il Direttore Generale dell'Istituzione è l'Organo al quale è attribuita la direzione gestionale della stessa, con la conseguente responsabilità. Egli è nominato dall'Organo competente in seguito a pubblico concorso.
- 5) L'ordinamento e il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
- 6) Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, e ne approva gli atti fondamentali. Esso ne esercita inoltre la vigilanza e ne verifica i risultati della gestione. Infine provvede alla copertura degli eventuali costi sociali
- 7) L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle Istituzioni.

AZIENDE SPECIALI.

(Art. 114 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Per la gestione anche di più servizi, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'Azienda Speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.
- 2) Sono organi dell'Azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore:
 - a) il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private, o per uffici ricoperti. La composizione numerica, stabilita dallo statuto aziendale, deve essere in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
 - b) il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti ne precedente comma a).
 - c) in ogni caso si applicano, in funzione integrativa, anche le previsioni di cui al successivo art. 65.
- 3) Al Direttore Generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo Statuto dell'azienda disciplina le condizioni e le modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria competenza.

- 4) Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti che rappresentano già il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'Azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda Speciale.
- 5) Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente dell'Azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza di quest'ultimo, con effetto a partire dalla nomina del nuovo Consiglio.
- 6) L'ordinamento dell'Azienda Speciale è disciplinato dallo Statuto, approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta del Consiglieri assegnati al Comune.
- 7) L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'Azienda stessa, con proprio Regolamento.
- 8) L'Azienda ispira la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi e i ricavi, compresi i trasferimenti.
- 9) Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- 10) Lo Statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

NOMINA DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN SOCIETA' ED ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI O CONTROLLATI.

(Artt. 42, comma2, lett.m) e 50, comma 8, del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

- 1) Per le società, le istituzioni e gli altri organismi individuati dalla legge come forme di gestione dei servizi pubblici, controllati o partecipati dal Comune, gli amministratori sono nominati o designati sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale, tra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti o per funzioni ed attività esercitate presso aziende pubbliche o private.
- 2) Il Sindaco e il Consiglio comunale, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alle nomine ed alle designazioni di cui al precedente comma 1) nel rispetto delle previsioni di legge in ordine alle incompatibilità per gli amministratori di organismi controllati o partecipati dall'Amministrazione comunale.

- 3) In sede di definizione dell'atto contenente gli indirizzi per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma 1), il Consiglio può prevedere anche modalità atte a garantire un'adeguata rappresentanza di amministratori espressi dai Gruppi consiliari di opposizione.
- 4) Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal Sindaco o dal Consiglio, quando di competenza, nel caso di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Ente.

TARIFFE DEI SERVIZI. (Art. 117 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) La tariffa dei servizi è determinata con delibera della Giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.
- 2) Per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, le tariffe potranno essere variate nel corso dell'anno, con motivata delibera, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della delibera stessa.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

ARTICOLO 68

CONVENZIONI.

(Art. 30, c.1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Al fine di assicurare lo svolgimento di funzioni e servizi determinati in modo coordinato, il Comune *può stipulare* convenzioni con altri Enti pubblici o con privati.
- 2) Le convenzioni di cui al comma precedente, possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operino con personale distaccato dagli enti partecipanti. A questi uffici potrà essere affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche proprie degli Enti partecipanti all'accordo. Le stesse funzioni potranno altresì essere affidate, in alternativa, a uno dei soggetti convenzionati il quale opererà in luogo e per conto degli altri Enti deleganti.

ARTICOLO 69

CONSORZI.

(Art. 31 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
- 2) A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.
- 3) La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità previste per le deliberazioni.

ARTICOLO 70

ACCORDI DI PROGRAMMA.

(Art. 34 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
- 2) Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

<u>UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE -</u> <u>DIRETTORE GENERALE - VICESEGRETARIO - RESPONSABILE UFFICI E</u> SERVIZI.

CAPO I: Organizzazione uffici e personale.

ARTICOLO 71

CRITERI GENERALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE. (Art. 91, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Il Comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:
 - accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
 - laddove non esistessero altre alternative praticabili, il Comune potrà ricorrere alla riduzione programmata delle spese di personale, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di impieghi ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
 - compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
 - attuazione dei controlli interni.
- 2) La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n.267.

ARTICOLO 72

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. (Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1), lettera c) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare mancate applicazioni durante il periodo di vigenza.
- 2) Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

- 46 -

ARTICOLO 73

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE. (Art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale.
- 2) Obiettivi dell'Amministrazione comunale sono il miglioramento della funzionalità degli uffici, l'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, attraverso adeguati programmi pluriennali di interventi formativi del personale, nonché il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
- 3) Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

ARTICOLO 74

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE. (Art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

ARTICOLO 75

INCARICHI ESTERNI. (Art. 110 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1) La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

<u>CAPO II: Segretario comunale – Direttore generale – Responsabili uffici e servizi.</u>

ARTICOLO 76

SEGRETARIO COMUNALE – DIRETTORE GENERALE. (Artt. da 97 a 106 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

- 1) Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.
- 2) Il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
- 3) Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale.
- 4) Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spetta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione di categoria.

ARTICOLO 77

VICESEGRETARIO COMUNALE (Artt. da 97 a 106 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vicesegretario comunale, individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso del diploma di laurea previsto per l'accesso in carriera del Segretario comunale.
- 2) Il Vicesegretario comunale collabora con il Segretario nello stesso svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ARTICOLO 78

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. (Art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) In assenza di personale con qualifica dirigenziale, il Comune può attribuire, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2) e 3) del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4), lettera d) dello stesso T.U.
- 2) Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti (inclusa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno), non compresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

- 3) Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto o dai regolamenti comunali, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali, in particolare:
 - a) la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipula dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e ricostruzione dello stato precedente dei luoghi di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbalizzazioni, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco:
 - j) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, comma 5) e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
 - k) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;
 - l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del Comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie, la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.
- 4) I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
- 5) Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, tale competenza al Segretario comunale.

UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA. (Art. 90 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) La Giunta comunale può disporre di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
- 2) I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi al detto personale può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

ARTICOLO 80

RAPPRESENTANZA DEL COMUNE IN GIUDIZIO. (Art. 6, comma 2 del T.U. 18 agosto 2000, n.267)

- 1) In tutti i gradi di giudizio, la rappresentanza del Comune spetta sia al Sindaco, come attore convenuto, sia ai singoli funzionari apicali, i quali potranno costituirsi in giudizio dandone mandato ad un professionista interno o del libero foro, oppure costituendosi direttamente in relazione ai procedimenti in materia di;
 - a) processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in tutti i gradi, dal responsabile del relativo tributo;
 - b) controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'ert. 68, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, dal responsabile del servizio personale;

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 81

VIOLAZIONI DI NORME COMUNALI – SANZIONI. (Art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Chiunque violi le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del Regolamento o dell'ordinanza.
- 2) Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1), non potrà essere fissato in misura inferiore a euro 32 né superiore a euro 516.
- 3) In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la Giunta comunale, con apposita delibera, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.
- 4) Per le sanzioni previste dal presente articolo, trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. L'Autorità competente in materia è il Sindaco.
- 5) Quando i regolamenti non dispongono altrimenti, le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 32 e massima di euro 516.

ARTICOLO 82

VIOLAZIONE ALLE NORME DI LEGGE-SANZIONI.

1) In tutti i casi in cui norme di legge demandano al Sindaco (ovvero genericamente al Comune nel quale le violazioni sono state commesse), la competenza per l'assegnazione della sanzione (con conseguente spettanza al Comune stesso dei relativi proventi), il Direttore Generale di cui all'art. 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il Segretario comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al Sindaco o, genericamente, al Comune.

APPROVAZIONE E MODIFICHE DELLO STATUTO. (Artt. 1, c.3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa delibera ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 2) Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
- 3) L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
- 4) Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di delibera di un nuovo Statuto o di nuove norme.

ARTICOLO 84

ABROGAZIONI.

- 1) Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.
- 2) Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.

ARTICOLO 85

RIFERIMENTI AL TESTO UNICO.

Per eventuali punti non contemplati nel presente Statuto si farà riferimento a quanto previsto in materia dal Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

ARTICOLO 86

ENTRATA IN VIGORE.

(Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

- 1) Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta ufficiale degli Statuti.
- 2) Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it